

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	593
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore CRESPELLANI: Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 « Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato): (3171)	593
PRESIDENTE	594
MARCONI, <i>Relatore</i>	593
ALESSANDRINI	594
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	594
CURTI IVANO	594
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	595

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Leo e Sarti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Crespellani: Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544: « Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Crespellani: « Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544: Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini », approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1961.

L'onorevole Marconi ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la semplicità e la chiarezza della materia trattata da questa proposta di legge mi esimonò dal fare una lunga relazione.

La seduta comincia alle 9,50.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Esiste il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, il quale stabilisce chiaramente che il Ministero dei lavori pubblici è competente per la esecuzione delle opere edilizie concernenti gli edifici universitari, gli edifici per biblioteche e per musei e gli edifici scolastici. Non so, quindi, per quali motivi gli organi di controllo abbiano sollevato, in qualche caso, delle difficoltà.

Per evitare questi inconvenienti, che possono portare ad un ritardo nella esecuzione delle opere, è stato predisposto questo articolo unico, nel quale si ribadisce molto chiaramente che la competenza delle opere sopra citate spetta al Ministero dei lavori pubblici. In altri termini, questo articolo unico vuole essere una norma interpretativa più che una vera e propria chiarificazione.

Sono quindi certo che gli onorevoli colleghi daranno il loro assenso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marconi per la sua breve ma chiara relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

ALESSANDRINI. In questo articolo unico si afferma, tra l'altro, che la competenza per quanto riguarda l'edilizia universitaria spetta al Ministero dei lavori pubblici « anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio ».

Desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario se queste normali autorizzazioni di bilancio dipendono dagli stanziamenti del bilancio dei lavori pubblici oppure da quelli dei bilanci delle Università, le quali credo abbiano un bilancio proprio, che costituisce il motivo della interpretazione data dalla Corte dei conti al decreto 18 maggio 1931.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come è detto nella relazione che accompagna la proposta di legge, di recente, in sede di ispezioni effettuate presso alcuni provveditorati alle opere pubbliche, funzionari del Ministero del tesoro hanno contestato la competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a eseguire i lavori in questione con i fondi di bilancio o con quelli autorizzati con la citata legge 12 luglio 1949, n. 460. Praticamente, onorevole Alessandrini, si contesta che stanziamenti del bilancio dei lavori pubblici possano essere destinati per l'edilizia universitaria.

Aggiunge, infatti, la relazione: « La questione, come è evidente, ha assunto aspetti abbastanza gravi: da un lato, infatti, a seguito della presunta incompetenza del Ministero dei lavori pubblici, è stato dovunque sospeso qualsiasi intervento in materia di edilizia universitaria (con conseguenze che sono

facilmente prevedibili) e, dall'altro, è stato anche richiesto dagli organi competenti il recupero presso gli enti interessati delle spese sostenute per la esecuzione delle opere riguardanti, appunto, l'edilizia universitaria ».

In altri termini, si vorrebbe che le università restituissero al Ministero dei lavori pubblici quanto è stato da questo ultimo speso. Con l'espressione da lei citata, onorevole Alessandrini, si intende affermare che il bilancio dei lavori pubblici deve poter servire anche per l'edilizia universitaria.

CURTI IVANO. Pur dichiarando il nostro voto favorevole al provvedimento, dobbiamo lamentare, proprio per il prestigio stesso del Parlamento, il grave inconveniente costituito dal fatto che, pur esistendo delle precise disposizioni emanate attraverso un decreto-legge, noi dobbiamo fare oggi una legge per interpretare un decreto-legge già esistente.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siccome successivamente sono intervenute delle norme che attribuiscono alle università un certo tipo di iniziativa nel campo dell'edilizia universitaria, gli organi di controllo hanno ritenuto che queste nuove norme avessero praticamente reso inefficace l'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544. Con questo articolo unico noi ribadiamo che l'articolo 1 del citato decreto resta ancora oggi in vigore e che quindi il Ministero dei lavori pubblici può intervenire. È chiaro che il Ministero non è il solo ad intervenire nel settore dell'edilizia universitaria, potendo le università attingere anche ad altre istituzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

 III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore **CREPELLANI**: « Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544: « Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini » (3171):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Arenella, Azimonti, Baroni, Biagioni, Bon-tade Margherita, Borghese, Busetto, Carra, Ceccherini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Frunzio, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari e Pigni.

Sono in congedo:

Di Leo e Sarti.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI